

# DELIBERAZIONE 10 MAGGIO 2022 206/2022/R/EEL

DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., PER L'ANNO 2021

## L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1203<sup>a</sup> riunione del 10 maggio 2022

#### VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: legge 160/19);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: deliberazione 163/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 266/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel);



- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 401/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 249/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 249/2018/R/eel);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG 2020-2023);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 172/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 172/2019/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: TIT 2020-2023);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2020, 145/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 145/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2020, 253/2020/A e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 253/2020/A);
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 541/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 541/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 maggio 2021, 178/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 178/2021/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, 27 dicembre 2017, n. 13/2017 (di seguito: determinazione 13/2017);
- la sentenza del TAR Lazio n. 5811 del 17 maggio 2021, successivamente modificata con ordinanza n. 8548 pubblicata il 19 luglio 2021 (di seguito: sentenza 5811/21 del TAR Lazio);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito anche: GSE) del 9 aprile 2020, recante il consuntivo gestionale 2019 e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento per l'anno 2019;
- la comunicazione del GSE del 6 aprile 2022, recante il consuntivo gestionale 2021 e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento per l'anno 2021, come modificata con la comunicazione del 3 maggio 2022 (di seguito: comunicazione del 6 aprile 2022);
- il Rapporto delle attività svolte dal GSE nel 2021.



### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 163/2013/R/com, l'Autorità ha definito gli obblighi di separazione contabile per il GSE (di seguito: Testo Integrato *Unbundling* GSE), contemperando le esigenze di autonomia organizzativa del GSE con quelle di trasparente rilevazione e rendicontazione dei fatti economici e patrimoniali, condizione necessaria per l'attuazione di meccanismi di regolazione che inducano una crescente efficienza nell'operatività del medesimo GSE;
- come disposto dal Testo Integrato *Unbundling* GSE, le regole di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di assicurare:
  - a) la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;
  - b) l'assenza di discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra le attività svolte dal GSE;
  - c) informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema;
  - d) un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al fine di adottare una regolazione incentivante per il GSE basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- le disposizioni dell'Autorità relative al riconoscimento dei costi di funzionamento del GSE sono subordinate alla trasmissione, da parte del medesimo GSE, delle comunicazioni recanti il consuntivo gestionale annuale in forma unbundlizzata, nel rispetto del Testo Integrato *Unbundling* GSE.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 25 del decreto-legge 91/14, reca disposizioni in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal GSE con effetti decorrenti dall'1 gennaio 2015 prevedendo, in particolare:
  - al comma 1, che "gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW";
  - al comma 2, che, con cadenza triennale, il GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle predette attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico, per l'approvazione, l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento;
  - al comma 4, che "l'Autorità provvede alle compensazioni ove necessario";
- al fine di dare attuazione a quanto previsto dell'articolo 25 del decreto-legge 91/14, con il successivo decreto ministeriale 24 dicembre 2014 il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato le proposte tariffarie formulate dal GSE e le relative modalità di applicazione prevedendo, in particolare, che gli oneri per lo svolgimento delle attività del GSE relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese



- in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (di cui all'articolo 43 del TIT 2020-2023), ma siano posti a carico dei beneficiari delle attività del medesimo GSE;
- il predetto decreto ministeriale, nella parte motiva, esplicita altresì che "gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all'incentivo ricevuto";
- ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 28/11, le risorse per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale; in particolare, esse sono la componente RE di cui all'articolo 42, comma 42.3, lettera d), della RTDG 2020-2025 e la componente tariffaria RE<sub>T</sub> di cui all'articolo 36, comma 36.1, lettera c), della RTTG 2020-2023, che alimentano il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (di cui all'articolo 75 della RTDG 2020-2025);
- nello specifico, le attività che rientrano nella fattispecie dell'articolo 25 del decretolegge 91/14 sono sostanzialmente riconducibili a:
  - incentivazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativi regimi commerciali speciali (quali ritiro dedicato e scambio sul posto);
  - incentivazioni alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica;
  - incentivazioni per le fonti rinnovabili destinate ai trasporti e per i biocarburanti;
- oltre alle attività di cui al precedente alinea, il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 prevede che i costi amministrativi del GSE siano allocati ai produttori beneficiari anche nel caso delle nuove attività derivanti da provvedimenti normativi e regolatori di cui è previsto lo sviluppo nel triennio 2015-2017;
- il rilevante cambiamento normativo introdotto dalle norme precedentemente citate
  ha imposto di ri-perimetrare costi e ricavi del GSE in modo da tenere distinte le
  attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14,
  dalle restanti attività, comunque residuali, cui continuerà ad applicarsi il
  finanziamento a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 e dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 sono state recepite nel TIT 2016-2019 e, a seguire, nel TIT 2020-2023; in particolare, tra i costi del GSE ammessi a copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, non sono più ricompresi quelli già posti in capo ad altri soggetti in attuazione del decreto-legge 91/14, ma solo gli eventuali oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite relative alla componente tariffaria A<sub>SOS</sub> e gli oneri non rientranti nell'ambito di applicazione del richiamato decreto-legge 91/14.



## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 266/2016/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri da utilizzare per la copertura dei costi di funzionamento del GSE nel mutato quadro normativo con effetti dal 2015 e, in particolare, ha:
  - previsto che, a decorrere dall'anno 2015, i costi di funzionamento del GSE posti direttamente a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate siano esclusivamente quelli relativi alle attività non sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14. Essi sono:
    - i) i costi relativi al "*Data Warehouse*" (che includono i costi relativi alle attività di monitoraggio di cui al TIMM nonché alle attività di rendicontazione richieste dall'Autorità al GSE e innovate con la deliberazione 128/2017/R/eel);
    - ii) i costi vivi sostenuti dal GSE per attività relative all'avvalimento (che includono i costi delle verifiche ispettive effettuate dal GSE per conto dell'Autorità, nell'ambito dell'avvalimento da ultimo rinnovato con la deliberazione 253/2020/A);
    - iii) i costi relativi ad altre attività assegnate al GSE dall'Autorità, quale quella di quantificazione della mancata produzione eolica;
    - iv) i costi delle attività del comparto "altri servizi specialistici" (che includono i costi per gli studi previsti dal decreto legislativo 28/11 e i costi netti relativi alle attività che il legislatore ha assegnato al GSE nell'ambito dell'*emission trading system*);
  - previsto di destinare i proventi finanziari, ottenuti dal GSE grazie all'incasso diretto della componente A3 (ora A<sub>SOS</sub>), alla compensazione dei costi di cui al precedente alinea;
  - previsto che eventuali maggiori costi di funzionamento del GSE, afferenti alle attività sottoposte dal regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 e non già coperti dai corrispettivi definiti dal decreto 24 dicembre 2014, siano:
    - a) posti a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, nei limiti dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico;
    - b) solo transitoriamente posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate per la parte rimanente (cioè per la parte diversa da quella afferente alla gestione del conto termico), salvo recupero a seguito di successive revisioni, con apposito decreto ministeriale, dei predetti corrispettivi;
  - previsto che il GSE presenti una proposta, da sottoporre alla valutazione e all'approvazione dell'Autorità, contenente le possibili revisioni dell'Allegato A alla deliberazione 163/2013/R/com contemperando le esigenze di revisione del perimetro delle attività previsto dalla normativa con la trasparente rilevazione e rendicontazione dei fatti economici e patrimoniali. La proposta formulata dal GSE è stata accettata, in quanto coerente con il rinnovato quadro normativo, con la determinazione 13/2017;



- al fine di introdurre misure di recupero di efficienza nel riconoscimento dei propri costi di funzionamento e di minimizzare l'intervento di compensazione sulla componente tariffaria A<sub>SOS</sub> previsto dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 91/14, il GSE ha istituito un fondo di accantonamento degli extra ricavi rinvenienti dall'applicazione al settore elettrico dei corrispettivi di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2014, da utilizzare per eventuali futuri oneri non coperti e afferenti al settore elettrico (di seguito: fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14);
- con la deliberazione 96/2020/R/eel, l'Autorità ha assegnato al GSE il compito di operare la restituzione della parte delle componenti tariffarie RE e RE<sub>T</sub> a copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ai produttori termoelettrici aventi diritto. Tale restituzione avviene a fronte della corresponsione al GSE di un contributo *una tantum* e di un contributo annuale, a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal medesimo GSE rispettivamente per la gestione dell'istanza e per la gestione mensile dei rimborsi. Pertanto, i costi di queste attività non gravano sui clienti finali e non rilevano ai fini del presente provvedimento;
- con la deliberazione 541/2020/R/eel, l'Autorità si è avvalsa del GSE per alcune attività attinenti alla sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne e festive. La medesima deliberazione ha altresì previsto che i relativi costi sostenuti dal GSE trovino copertura sul Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali" istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali: pertanto, tali costi non rientrano tra i sopra richiamati costi vivi sostenuti dal GSE per attività relative all'avvalimento posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- oltre ai costi precedentemente elencati, il GSE in alcuni anni potrebbe avere dei ricavi netti straordinari afferenti al settore elettrico. Essi sono inseriti nel comparto denominato "altre attività diverse" e derivano, ad esempio, da rilasci da fondi, interventi di ricognizione delle fatture da ricevere per costi a margine relative ad esercizi passati e non attribuibili alla gestione corrente del GSE, somme riconosciute a titolo di risarcimento, ecc.;
- per gli anni successivi al 2015, l'Autorità ha applicato i criteri già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel ai fini della copertura dei costi di funzionamento del GSE;
- in relazione alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decretolegge 91/14, i costi di funzionamento del GSE non sono mai stati completamente coperti dai corrispettivi allo scopo definiti con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014. Più in dettaglio:
  - fino al 2019, è stato riscontrato un disavanzo piuttosto rilevante (5,387 milioni di euro nel 2017, 8,216 milioni di euro nel 2018 e 10,633 milioni di euro nel 2019) relativo alle attività di gestione del conto termico e un disavanzo meno rilevante (2,930 milioni di euro nel 2017, 1,823 milioni di euro nel 2018 e 0,648 milioni di euro nel 2019) relativo alle altre attività coperte dal decreto;



- nel 2020, è stato riscontrato un disavanzo ancora piuttosto rilevante (10,906 milioni di euro) relativo alle attività di gestione del conto termico mentre, per la prima volta, è stato registrato un avanzo (3,044 milioni di euro) relativo alle altre attività coperte dal decreto;
- il disavanzo relativo alle attività di gestione del conto termico, in attuazione dei criteri di cui alla deliberazione 266/2016/R/eel, è sempre stato coperto tramite la componente tariffaria RE e la componente tariffaria RE<sub>T</sub>;
- per quanto riguarda, invece, le altre attività coperte dal decreto-legge 91/14:
  - il disavanzo registrato negli anni 2017 e 2018 è stato coperto utilizzando una parte dei ricavi netti straordinari del GSE afferenti al settore elettrico, come disposto rispettivamente con le deliberazioni 249/2018/R/eel e 172/2019/R/eel. Ciò ha consentito di evitare che tale disavanzo trovasse copertura, pur transitoria, tramite la componente tariffaria A<sub>SOS</sub> (che alimenta il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate); né, allo scopo, è stato utilizzato il fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 che, peraltro, in quegli anni è stato autonomamente incrementato dal GSE allocando ad esso un'altra parte dei sopra richiamati ricavi netti straordinari;
  - il limitato disavanzo registrato nell'anno 2019 è stato coperto utilizzando le somme accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14, come disposto dalla deliberazione 145/2020/R/eel;
  - l'avanzo registrato, per la prima volta, nell'anno 2020 è stato allocato al fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 come disposto dalla deliberazione 178/2021/R/eel. Quest'ultima ha contestualmente previsto che il GSE versi, in ogni caso, nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate le somme disponibili nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 eccedenti 4 milioni di euro;
- a decorrere dall'anno 2019, quindi, i ricavi netti straordinari del GSE afferenti al settore elettrico, inseriti nel comparto denominato "altre attività diverse", sono rimasti nella disponibilità del medesimo GSE (circa 1,3 milioni di euro nel 2019 e circa 2,4 milioni di euro nel 2020): ciò al fine di lasciare al GSE livelli di marginalità sufficienti a consentire l'introduzione e lo sviluppo delle nuove linee di attività in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- con la deliberazione 178/2021/R/eel, l'Autorità ha altresì ravvisato l'opportunità di valutare la possibilità che, con successivo provvedimento, il fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 fosse ridimensionato o chiuso (previo versamento delle somme in esso accantonate nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate), qualora le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 diverse dal conto termico continuassero a comportare un avanzo per il GSE;
- con la deliberazione 178/2021/R/eel, l'Autorità, per l'anno 2020 e in sostanziale coerenza con le determinazioni adottate per gli anni precedenti, ha anche assicurato al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2020 a



partire dalla data di approvazione della loro distribuzione, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate; tale remunerazione è stata calcolata applicando un tasso pari al rendimento medio annuale, per l'anno 2020, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia.

## CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dalla comunicazione del 6 aprile 2022, emerge quanto segue per l'anno 2021:
  - i costi relativi alle attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14:
    - a) non sono stati completamente coperti dai corrispettivi allo scopo definiti con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per quanto riguarda le attività di gestione del conto termico, con un disavanzo di 9,277 milioni di euro, in riduzione rispetto all'anno precedente pur a fronte di un aumento delle convenzioni gestite;
    - b) sono stati completamente coperti dai corrispettivi allo scopo definiti con il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (a differenza degli anni fino al 2019) per quanto riguarda le altre attività, con un avanzo di 2,902 milioni di euro (comprensivo dei costi di supporto alla pubblica amministrazione attinenti alle medesime attività), sostanzialmente in linea con l'anno precedente. Tale risultato è riconducibile alla riduzione dei costi operativi pur a fronte di un aumento del numero di convenzioni gestite, principalmente attribuibile ai nuovi ingressi di impianti nei regimi di scambio sul posto e di incentivazione, nonostante la riduzione dei ricavi derivante dal termine del periodo di diritto dell'incentivazione di impianti Cip 6/92 di elevata taglia;
  - in relazione al "Data Warehouse", alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto "altri servizi specialistici" non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14, i costi netti di funzionamento del GSE sono stati pari a 2,759 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. Tali costi netti sono quasi interamente (per il 93%) attribuibili al comparto "altri servizi specialistici" in cui rientrano i costi sostenuti per gli studi specialistici previsti dal decreto legislativo 28/11, per le attività statistiche e di monitoraggio dello sviluppo delle fonti rinnovabili rientranti tra le competenze del GSE ai sensi del medesimo decreto legislativo, nonché per il supporto fornito ai Ministeri competenti ai fini della definizione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC). Rientrano nel comparto "altri servizi specialistici" anche i costi delle attività svolte dal GSE relazione all'emission trading system, sostanzialmente coperti dai corrispondenti ricavi (il GSE svolge infatti il ruolo di auctioneer delle quote di emissione rese disponibili dallo Stato tramite aste);
  - il risultato della gestione finanziaria è stato negativo e pari a 0,209 milioni di euro, per effetto della somma algebrica tra i proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all'incasso diretto delle componenti tariffarie a copertura degli oneri



generali di sistema e gli interessi di mora riconosciuti ad alcuni operatori, ai sensi della sentenza 5811/21 del TAR Lazio, sulle somme dovute a titolo di ristoro per l'applicazione di una diversa modalità di calcolo dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi per l'emissione dei certificati verdi relativi agli anni 2013-2014-2015:

- il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2021 è risultato pari a 56,6 milioni di euro;
- la riduzione da apportare al patrimonio netto, pari ai dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2021 in *pro quota die* per i giorni residui dell'anno a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, è pari a 2,019 milioni di euro;
- il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate risulta pari a 16,488 milioni di euro;
- il fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14, istituito dal GSE in via prudenziale a seguito della definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di funzionamento ai sensi della deliberazione 266/2016/R/eel, presenta una capienza residua di 4 milioni di euro;
- nel 2021, il GSE ha conseguito ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato "altre attività diverse" per circa 1,3 milioni di euro, derivanti da attività diverse da quelle sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 (ad esempio: rilasci da fondi, interventi di ricognizione delle fatture da ricevere per costi a margine relative ad esercizi passati e non attribuibili alla gestione corrente del GSE, somme riconosciute a titolo di risarcimento, ecc);
- i costi sostenuti dal GSE per le attività attinenti alla sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne e festive sono risultati pari a 0,398 milioni di euro;
- il rendimento medio annuale, per l'anno 2021, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia è pari a 0,811%;
- con la comunicazione del 9 aprile 2020, il GSE aveva segnalato di essere sottoposto, a partire dall'anno 2020, alle disposizioni introdotte dalla legge 160/19. Tale normativa, nel definire una serie di misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica, prevede che quest'ultima debba essere commisurata ai ricavi conseguiti nel medesimo esercizio contabile o in quello precedente. A titolo esemplificativo, la legge in parola, ferma restando l'applicazione della previgente normativa recante vincoli in materia di spese di personale, prevede che il superamento del limite delle spese per "beni e servizi" sia consentito solo in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi accertati in ciascun esercizio successivo al 2018. Il GSE aveva altresì evidenziato che l'attuale remunerazione del proprio patrimonio netto (che negli ultimi 5 anni è stato ridotto di oltre i due terzi) non permette un incremento dei livelli di marginalità della società, pur a fronte di nuove e diverse attività ad essa assegnate nel corso degli anni o di imminente attribuzione e che necessitano di nuovi investimenti strumentali. Pertanto, il GSE ha chiesto di valutare la possibilità che la propria remunerazione, per quanto di competenza dell'Autorità, possa lasciare livelli



di marginalità sufficienti a consentire l'introduzione e lo sviluppo delle nuove linee di attività in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

### RITENUTO OPPORTUNO:

- utilizzare i criteri generali, già definiti con la deliberazione 266/2016/R/eel, per la copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2021. Da ciò, tenendo conto dei dati sopra rappresentati, deriverebbe che:
  - a) i costi di funzionamento del GSE afferenti alle attività di gestione del conto termico sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dai corrispettivi definiti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (per un totale di 9,277 milioni di euro) siano posti a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
  - b) l'avanzo registrato nel 2021 in relazione alle altre attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 (per un totale di 2,902 milioni di euro) sia allocato al fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 appositamente costituito dal GSE ovvero versato nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
  - c) vengano posti in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate esclusivamente i costi afferenti al "*Data Warehouse*", alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto "altri servizi specialistici" non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 (2,759 milioni di euro), a cui si somma il risultato della gestione finanziaria del GSE che, nel 2021, è stato negativo per 0,209 milioni di euro;
- confermare, anche in relazione al 2021, la previsione secondo cui le somme complessivamente accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 non siano superiori a un importo massimo fissato convenzionalmente in 4 milioni di euro; e che le somme ulteriori siano versate nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate:
- rinviare a un successivo provvedimento la valutazione in merito all'eventuale ridimensionamento o chiusura del fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 (previo versamento delle somme in esso accantonate nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate), qualora le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 diverse dal conto termico continuino a comportare un avanzo per il GSE, tenendo altresì conto delle nuove attività che verranno assegnate al GSE e funzionali al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030;
- confermare che, come disposto per il 2020 con la deliberazione 178/2021/R/eel, i ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato "altre attività diverse" rimangano nella disponibilità del medesimo GSE (circa 1,3 milioni di euro nel 2021): ciò dovrebbe contribuire a lasciare al GSE livelli di marginalità sufficienti a



- consentire l'introduzione e lo sviluppo delle nuove linee di attività in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, senza necessità di ulteriori interventi funzionali al medesimo scopo;
- prevedere che i costi sostenuti dal GSE per le attività attinenti alla sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne e festive siano posti in capo al Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali, come già disposto dalla deliberazione 541/2020/R/eel;
- confermare, anche per l'anno 2021, la remunerazione, prima delle imposte, del patrimonio netto del GSE, calcolata sulla base del medesimo criterio già utilizzato per l'anno 2020 e sopra richiamato;
- prevedere che la remunerazione di cui al precedente punto sia coperta, come negli anni precedenti, tramite le somme accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14, evitando quindi che essa sia posta in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- trasmettere il presente provvedimento anche al Ministro della Transizione Ecologica per la sua eventuale considerazione ai fini del prossimo aggiornamento del decreto ministeriale 24 dicembre 2014

#### **DELIBERA**

- 1. di prevedere che, in relazione all'anno 2021, il GSE:
  - ponga in capo al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale i costi del proprio funzionamento afferenti alle attività di gestione del conto termico sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 non coperti dai corrispettivi definiti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014;
  - versi l'avanzo registrato nel 2021 in relazione alle altre attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14 nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14, operando in compensazione rispetto a quanto previsto al punto 3.;
  - versi, in ogni caso, nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate le somme disponibili nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14 eccedenti 4 milioni di euro, operando in compensazione rispetto a quanto previsto ai successivi alinea;
  - ponga in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate esclusivamente i costi afferenti al "*Data Warehouse*", alle attività in avvalimento, alle attività di quantificazione della mancata produzione eolica, nonché alle altre attività del comparto "altri servizi specialistici" non rientranti tra le attività sottoposte al regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto-legge 91/14;
  - ponga in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate la somma algebrica tra i proventi finanziari ottenuti grazie all'incasso diretto delle



- componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e gli interessi di mora riconosciuti ad alcuni operatori ai sensi della sentenza 5811/21 del TAR Lazio;
- ponga in capo al Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali i
  costi per le attività attinenti alla sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica
  dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne
  e festive;
- 2. di assicurare al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni e dei ricavi netti straordinari inseriti nel comparto denominato "altre attività diverse", una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ridotto dei dividendi distribuiti nel corso dell'anno 2021 in *pro quota die* per i giorni residui dell'anno a partire dalla data di approvazione della loro distribuzione, nonché detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate. A tal fine, il tasso da riconoscere è pari al rendimento medio annuale, per l'anno 2021, del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia (0,811%);
- 3. di prevedere che la remunerazione di cui al punto 2. sia coperta tramite le somme accantonate nel fondo di accantonamento ex decreto-legge 91/14;
- 4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Gestore dei servizi energetici S.p.A., al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro della Transizione Ecologica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini